DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 5

Disposizioni in materia di Ufficiali delle Forze armate

Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Abrogato dal 9 ottobre 2010 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Estremi	Legge 29 marzo 2001, n. 86
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-personale-delle-forze-armate-e-delle-forze/art-5-disposizioni-in-materia-di-ufficiali-delle-forze-armate

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it